REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI

Prima Sezione CIVILE

Area concorsuale

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Aratari ha pronunciato la seguente

SENTENZA DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI EX ART. 70 CCII

nella procedura di ristrutturazione dei debiti iscritta al n. PU **69 /2022** promossa da:

CLEMENTE NAPOLITANO, CF NPLCMN67H10Z133S e **FERRINI FREANCESCA**, CF FRRFNC78E65D612M, difesi dall'Avv. BRUNO REDIVO , CF RDVBRN83E20Z112E domiciliato VIA S. JANNI N. 29 - PARCO BELVEDERE DEL PAVONE FORMIA -

In punto di ammissibilità della procedura, si richiama la sentenza della Corte di Appello di Roma che, in accoglimento del reclamo proposto dal debitore, ne ha verificato la ricorrenza.

All'esito delle modifiche apportate al piano a cura dell'OCC ex art. 70 comma 6 CCII, non residuano contestazioni da risolvere nella presente sede.

L'OCC, in particolare ha così provveduto: "*a) Avv. Bruno Redivo, difensore dei ricorrenti: l'OCC ritiene di aderire atteso che: - Trattasi di riduzione degli importi inseriti in progetto a titolo di IVA 22%, non più dovuta a seguito del cambiamento del Regime Fiscale di appartenenza del professionista (salva diversa e successiva modifica da verificarsi nel tempo in*

Firmato Da: ARATARI FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4d28a7d1c917d998ba5eea3830190eb6

relazione al momento in cui avverrà il pagamento). Precisa, tuttavia che l'importo in prededuzione riconosciuto sarà appostato al 75%, nel rispetto dell'art. 6 D.Lvo bn. 14/19, mentre la residua somma di euro 3.588,00 verrà appostata in privilegio ex art. 2751 bis comma n.2 C.C.; - L'OCC ritiene, altresì, di dover condividere la richiesta del difensore di liquidazione dei compensi professionali per il presentato Reclamo ex art. 50 D. Lgs 14/2019, sia in quanto indispensabile ai fini della procedura, sia per l'esito positivo riscontrato, ritendo congrua la valutazione effettuata ed ancorata ai parametri medi ex lege, alla luce della obiettiva complessità della vicenda processuale. Precisa, anche in questa sede, che l'importo in prededuzione sarà riconosciuto nella misura del 75%, nel rispetto dell'art. 6 D.Lvo bn. 14/19., mentre la residua somma di euro 814,49 verrà appostata in privilegio ex art. 2751 bis comma n.2 C.C.; b) Comune di Monte Porzio Catone: l'OCC ritiene corrette le richieste di riconoscimento del privilegio ex art. 2752 c. 3 C.C. per le somme in causale. Ritiene, altresì, di integrare la somma dovuta, anche per l'anno 2022, atteso che la domanda è stata depositata nel mese di dicembre, ma non anche quella del 2023, che dovrà essere versata direttamente dal Sig. Napolitano per le vie ordinarie, trattandosi di somme maturate successivamente al deposito del ricorso. Sul punto pertanto, quindi, ritiene di dover proporre inserimento in privilegio dei predetti importi per € 8.912,17 con riconoscimento al 100% all'interno del piano; c) ICCREA BANCA: l'OCC condivide le osservazioni rassegnate e ritiene di dover ancorare gli importi da versarsi ai piani di Ammortamento depositati ove sono analiticamente riportate somme e causali (ivi incluse le diverse quantificazioni delle quote interessi); d) Rossetti Pierino: - Sulla contestazione della Relazione fornita dall'avv. Redivo in merito alla potenziale violazione del litisconsorzio necessario, ad avviso dell'OCC, la stessa non assume rilevanza alcuna. Il medesimo difensore, infatti, non ha rilevato e/o proposto un differente e peggiore trattamento economico all'importo chirografo in conseguenza della suddetta rilevata criticità, essendosi limitato a fornire una giustificazione e spiegazione giuridica circa la scelta operata di non costituirsi nell'indicato giudizio. Tuttavia l'OCC evidenzia che la mancata costituzione nel giudizio di merito dei coniugi Ferrini/Napolitano stante l'esito del giudizio di ATP, è stata determinata proprio dal fatto di non voler aggravare la posizione debitoria dei coniugi dalla verosimile soccombenza. - quanto alla contestazione della perizia di parte di valutazione e stima in atti, l'OCC non ritiene di poter condividere la

Firmato Da: ARATARI FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4d28a7d1c917d998ba5eea3830190eb6

sollevata eccezione in quanto trattasi di perizia asseverata e giurata presso il Tribunale Civile di Cassino da Tecnico abilitato ed iscritto nel relativo ordine di appartenenza. Vagliando anche nel merito l'elaborato peritale, lo stesso ancora le deduzioni svolte a parametri obiettivi e non soggettivi e/o discrezionali. Siffatto elaborato peritale risulta essere abbondantemente descrittivo, analitico e completo (applicando altresì diversi metodi di valutazione e stima, tutti adeguatamente motivati). Le eccezioni sollevate, appaiono generiche, non documentate e non analiticamente argomentate e, pertanto, l'OCC non ritiene opportuno effettuare ulteriori "indagini integrative esplorative" (tra l'altro in sé inammissibili), che rallenterebbero, anche, l'esecuzione del piano senza alcuna concreta utilità, arrecando ulteriore pregiudizio ai creditori; - in merito alla vendita dell'immobile dell'Isola d'Elba, il prezzo proposto dal promissario acquirente rientrando all'interno del range di stima identificato dal tecnico incaricato nel summenzionato elaborato peritale asseverato. L'OCC ritiene che sussista la "congruità" del prezzo e che non vi siano motivi per poter contestare gli importi asseverati come congrui dal tecnico, anche in relazione alle sanatorie ed adeguamenti catastali descritti. Non si tratta infatti di mere incombenze catastali come genericamente opposto dal creditore, bensì di opere più ampie che rendono necessarie diverse attività notarili-edilizie-urbanistiche e catastali. Per tutti i motivi suddetti, l'OCC ritiene potersi procedere con la vendita dell'immobile come richiesta in ricorso, non essendovi elementi ostativi. - l'OCC condivide l'osservazione circa l'estraneità del Sig. Rossetti alle cause del sovraindebitamento (circostanza invero mai contestata). Tuttavia, non ritiene di poter prevedere un regime premiale essendo la percentuale offerta, pari al 15%, riconosciuta anche agli ulteriori creditori ai quali non sono stati rilevati profili di censurabilità delle condotte tenute; - in merito alla mancata valutazione del TFR quale posta attiva da inserire all'interno del piano, l'OCC rileva che trattasi di posta attiva non esigibile, atteso che l'anticipazione del TFR è prevista esclusivamente ex art. 2120 C.C. per: 1) eventuali spese sanitarie per terapie, 2) interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche - 2) acquisto della prima casa di abitazione per se' o per i figli, documentato con atto notarile. A tutto ciò aggiunge che l'unica fonte di reddito nell'ambito del nucleo famigliare è quello del Sig. Napolitano e, pertanto, anche in caso di emergenze di salute, l'importo eventualmente liquidabile dovrà essere destinato proprio a tutela della famiglia e della

Firmato Da: ARATARI FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4d28a7d1c917d998ba5eea3830190eb6

salute di quest'ultima; - Dott. Felici: l'OCC ritiene di dover accogliere le sue osservazioni, e pertanto, la somma verrà appostata in privilegio, anche nei confronti dell'Avv. Chierichini, avendo svolto l'attività introduttiva per predisposizione degli elenchi delle posizioni attive e passive da presentare all'OCC, salvo ogni e diverso prudente apprezzamento del Magistrato adito cui ci si rimanda."

L'unica osservazione cui l'OCC non ha aderito riguarda la necessità di effettuare ulteriori indagini circa la stima dell'immobile dell'Isola d'Elba, di cui la ricorrente risulta nuda proprietaria e la cui liquidazione rientra nel piano proposto. Ed invero la richiesta avanzata dal creditore Rossetti Pierino, così come evidenziato dall'OCC, appare connotata da natura meramente esplorativa; il creditore, infatti, oltre a non aver opposto alla stima peritale asseverata allegata dalla proponente, la valutazione tecnica di altro professionista o elementi fattuali tali da fondare altrimenti l'istanza, non ha contestato la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, sollecitando, al contrario, come chiarito al punto 4 delle osservazioni, solo una modifica del piano.

Ne consegue che va omologato il piano come modificato dall'OCC che di seguito si riepiloga: "*Proventi della vendita dell'immobile sito in Toscana – Isola dell'Elba, al netto dell'importo di euro 21.800,00 (corrispettivo dell'usufruttuario per la sua rinuncia al diritto di usufrutto) ed euro 18.000 per le rettifiche catastali, su euro 218.000,00 prezzo della compravendita, pari ad euro 178.200,00; • Apporto alla procedura di euro 300,00 per 87 mensilità pari ad euro 26.100,00;*

• Prosecuzione dei pagamenti dei 2 mutui n. 12/434644 e n. 12/435299, mediante addebito sulla busta paga, nel rispetto degli originari piani di ammortamento, per importi mensili pari ad €. 369,52 per capitale oltre agli interessi calcolati al tasso variabile di cui al contratto ed €. 522/570,25 oltre interessi calcolati al tasso variabile previsto in contratto;

L'importo messo a disposizione della procedura è quindi pari ad euro 204.300,00, oltre agli importi rateali mensili di cui ai 2 mutui n. 12/434644 e n. 12/453299;

A detta somma dovrebbe essere aggiunta quella che verrà eventualmente ricavata dal giudizio promosso contro il Lanzi che, verosimilmente, dovrebbe avere un esito parzialmente positivo per gli istanti.

Firmato Da: ARATARI FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4d28a7d1c917d998ba5eea3830190eb6

Ne consegue che, all'esito delle integrazioni e modifiche determinate dall'accoglimento delle osservazioni di cui sopra, la proposta prevede la soddisfazione dei creditori nella seguente modalità:

PREDEDUZIONE – mediante il ricavato della vendita dell'immobile di euro 178.200,00

- euro 26.909.46 a titolo di pagamento delle spese in prededuzione di cui sopra, da versare in un'unica soluzione entro e non oltre sei mesi dall'omologazione del piano del consumatore, mediante i proventi della vendita dell'immobile dell'Isola dell'Elba ovvero in ogni caso entro 3 mesi dalla vendita dell'immobile dedotto in caso di accesso a procedure competitive, come segue:

- euro 13.702,00 dovrà essere restituito al gruppo ICCREA il quale ha anticipato per conto degli istanti le spese di acconto dell'OCC ai sensi dell'art. 6) lettera a) D.lvo n. 14/19

- euro 10.764,00 all'Avv. Bruno Redivo, al netto dell'IVA e nella misura del 75%, ai sensi dell'art. 6) lettera b) D.lvo n. 14/19, trattandosi di credito professionale sorto in funzione della procedura

- euro 2.443,46 all'Avv. Bruno Redivo, al netto dell'IVA e nella misura del 75%, ai sensi dell'art. 6) lettera b) D.lvo n. 14/19, trattandosi di credito professionale sorto in funzione della procedura, per l'attività svolta nel giudizio di reclamo n. 50140/23 VG definitosi con decreto dell'08/06/2023.

- euro 14.701,45 in accantonamento su libretto bancario appositamente acceso e sottoposto al vincolo pupillare, ovvero dovrà essere vincolato sul conto corrente intestato al Napolitano, al fine di garantire il pagamento delle competenze dell'OCC, all'esito della relazione finale di cui all'art. 71, co. 4, dlvo 14/19;

Il residuo importo di euro 136.589,09, derivante dalla vendita del bene immobile, verrà così utilizzato nelle seguenti modalità:

CREDITO IPOTECARIO

a) euro 117.380,60 salvo conguaglio, somma destinata alla totale estinzione anticipata del rapporto di mutuo bancario

n. 12/434643 prima tranche del 04.04.2010 Rogito Zecca Rep n. 109.202 Racc. n. 7.519.00

Il residuo credito del mutuo bancario del 2010 (seconda tranche) e del mutuo liquidità 2012, come sopra detto, verrà pagato mediante trattenuta sulla busta paga del Napolitano, con epurazione totale di ogni ulteriore voce debitoria ed in particolare delle cessioni del quinto che sono state sospese, in

Firmato Da: ARATARI FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4d28a7d1c917d998ba5eea3830190eb6

conformità al decreto della Corte di Appello di Roma – mentre le rate di mutuo manterranno il medesimo importo, integrate sulla base del tasso d'interesse variabile, e rimarranno addebitate in busta paga.

CREDITO PRIVILEGIATO RETTIFICATO

a) euro 14.907,51 a titolo di acconto sulla maggior somma di euro 21.110,42 relativa al debito tributario gravato da privilegio. La residua somma di euro 5.944,63 verrà pagata mediante l'apporto della complessiva somma di euro 26.100,00 di cui sopra.

b) euro 3.970,49 quale importo residuo al netto del 75% riconosciuto in prededuzione, per l'attività espletata nella procedura di sovraindebitamento, sino al giudizio di reclamo, dall'Avv. Redivo Bruno nel rispetto del privilegio ex art. 2751 bis comma in.2 c.c;

c) euro 2.500,00 al Dott. Felici, nel rispetto del privilegio ex art. 2751 bis comma in.2 c.c. quali precedente professionista incaricato dal Sig. Napolitano per la procedura di sovraindebitamento

d) euro 2.500,00 all'Avv. Chierichini, nel rispetto del privilegio ex art. 2751 bis comma in.2 c.c quali precedente professionista incaricato dal Sig. Napolitano per la procedura di sovraindebitamento

e) euro 8.912,17 a titolo di IMU in favore del Comune di Monte Porzio Catone, nel rispetto del privilegio di cui all'art. 2752 co. 3 C.C. e con esclusione della IMU relativo all'anno 2023, da richiedere direttamente al contribuente

CREDITI CHIROGRAFARI

Gli ulteriori crediti chirografari e parte dei crediti privilegiati non bancari, verranno pagati mediante gli accantonamenti di euro 300 mensili. Ogni semestre verranno effettuati i versamenti ai creditori, segnalando che alla Compass ed alla Santander è stato previsto il riconoscimento del 5% rispetto al credito vantato, stante il mancato rispetto del merito creditizio. Le ricevute di pagamento dovranno essere inviate all'OCC al fine della verifica della regolare esecuzione del piano. Nei detti importi chirografari sono ricompresi quelli relativi ai contenziosi civili (lato passivo) sopra descritti, ivi incluso il risarcimento richiesto ex art. 702 bis cpc plausibile con elevata probabilità e che viene qui indicato con riserva nell'importo richiesto in ricorso, salva diversa e minore determinazione della Magistratura adita."

PQM

Omologa il piano di ristrutturazione debiti come sopra riepilogato, disponendone la trascrizione a cura dell'OCC.

Firmato Da: ARATARI FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4d28a7d1c917d998ba5eea3830190eb6

Per l'effetto dichiara chiusa la procedura.
Velletri, 26/07/2023
Il Giudice
Dr Francesca Aratari

Firmato Da: ARATARI FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4d28a7d1c917d998ba5eea3830190eb6